



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale



Gruppo Consiliare
Lega Nord

Alla cortese attenzione del
Presidente del Consiglio regionale
EUGENIO GIANI

SEDE

Mozione ai sensi dell'art. 175 del Regolamento interno

Oggetto: in merito agli aumenti tariffari per il servizio di depurazione conseguenti alla realizzazione dell'impianto di Lagaccioni ubicato nel comune di Figline Valdarno.

I sottoscritti Consiglieri regionali

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 335/2008, che dichiara i seguenti principi:

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), sia nel testo originario, sia nel testo modificato dall'art. 28 della legge 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale), nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti «anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi»;

2) dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 155, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti «anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi».

Vista la Legge 13/2009 - Disposizioni in materia di servizio idrico integrato - che all'articolo Art. 8-sexies prevede quanto segue:

1. Gli oneri relativi alle attività di progettazione e di realizzazione o completamento degli impianti di depurazione, nonché quelli relativi ai connessi investimenti, come espressamente individuati e programmati dai piani d'ambito, costituiscono una componente vincolata della tariffa del servizio idrico integrato che concorre alla determinazione del corrispettivo dovuto dall'utente. Detta componente è pertanto dovuta al gestore dall'utenza, nei casi in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, a decorrere dall'avvio delle procedure di affidamento delle prestazioni di progettazione o di completamento delle opere necessarie alla attivazione del servizio di depurazione, purché alle stesse si proceda nel rispetto dei tempi programmati.

2. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, i gestori del servizio idrico integrato provvedono anche in forma rateizzata, entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dal 1° ottobre 2009, alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione. Nei casi di cui al secondo periodo del comma 1, dall'importo da restituire vanno dedotti



gli oneri derivati dalle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento avviate. L'importo da restituire è individuato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dalle rispettive Autorità d'ambito.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli enti locali gestori in via diretta dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione. In tali casi all'individuazione dell'importo da restituire provvedono i medesimi enti locali.

4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare stabilisce con propri decreti i criteri ed i parametri per l'attuazione, coerentemente con le previsioni dell'allegato al decreto del Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, 1° agosto 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 1996, tenute presenti le particolari condizioni dei soggetti non allacciati che provvedono autonomamente alla depurazione dei propri scarichi e l'eventuale impatto ambientale, di quanto previsto dal comma 2, nonché le informazioni minime che devono essere periodicamente fornite agli utenti dai singoli gestori in ordine al programma per la realizzazione, il completamento, l'adeguamento e l'attivazione degli impianti di depurazione previsto dal rispettivo Piano d'ambito, nonché al suo grado di progressiva attuazione, e le relative forme di pubblicità, ivi inclusa l'indicazione all'interno della bolletta.

5. Nell'ambito delle informazioni fornite all'utenza devono rientrare anche quelle inerenti al consuntivo delle spese già sostenute ed al preventivo delle spese che il gestore deve ancora sostenere, a valere sulla quota di tariffa vincolata a coprire gli oneri derivanti dalle attività di cui al comma 4, nonché all'osservanza dei tempi di realizzazione previsti.

6. Il Comitato provvede al controllo e al monitoraggio periodico del corretto adempimento degli obblighi informativi da parte del gestore, al quale, nell'ipotesi di inadempienze, si applicano, ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, le disposizioni di cui all'articolo 152, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Premesso che,

l'impianto di depurazione acque reflue urbane - denominato Lagaccioni - ed ubicato nel comune di Figline e Incisa Valdarno risulterebbe aver ricevuto l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue provenienti dallo stesso con proprio atto Dirigenziale n. 3865 del 7 novembre 2011 rilasciato dalla Provincia di Firenze. Al contempo risulterebbe che lo stesso impianto abbia ricevuto una nuova autorizzazione (AUA) ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/2013 dal dirigente regionale competente con decreto n. 20118 del 14 dicembre 2018.

L'impianto sopra richiamato è a servizio delle seguenti località: Figline Valdarno, Incisa Valdarno, Reggello e Pian di Scò. La fognatura afferente al depuratore è di tipo mista. La potenzialità di progetto corrisponde a 37500 AE. L'impianto risulterebbe articolato nelle seguenti fasi di trattamento: grigliatura grossolana, sollevamento, dissabbiatura e disoleatura, scolmatore per vasca di pioggia, vasca di pioggia, denitrificazione (una linea) e ossidazione biologica a fanghi attivi (due linee), sedimentazione secondaria (una linea) disinfezione di emergenza. E' presente un sistema di trattamento fanghi: ispessitore (ex digestore anaerobico), digestione anaerobica (ex gasometro) e disidratazione.



Considerato che,

i cittadini del comune di Castelfranco Piandiscò nell'ultimo anno hanno subito significativi aumenti tariffari inerenti il servizio idrico integrato giustificati, ai sensi della legge 13/2009, per la copertura dei costi di progettazione e realizzazione del depuratore ubicato a Figline Valdarno. In particolare le somme richieste risulterebbero state investite dal gestore negli anni 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014.

i cittadini della frazione di Castelfranco non rientrano attualmente tra i beneficiari del servizio di depurazione offerto dall'impianto di Figline Valdarno, così come emerge dall'allegato all'autorizzazione unica ambientale rilasciata recentemente dalla Regione, in quanto l'impianto risulterebbe insufficiente in termini di capacità di trattamento, ma anche e soprattutto perché sarebbe necessario la realizzazione di un nuovo collettore di collegamento tra l'impianto e la rete fognaria;

E' stato sollevato il problema della legittimità della richiesta avanzata dal gestore ai cittadini di Castelfranco Piandiscò, senza nessun esito chiarificatore, anche al Difensore civico regionale così come all'amministrazione comunale. Il gestore, più volte sollecitato, non avrebbe dato nessuna risposta né ai cittadini né all'amministrazione comunale;

Constatato che,

Da una ricerca stampa risulterebbe che il gestore del servizio idrico avrebbe presentato un nuovo piano industriale che prevede un investimento massiccio *“quello programmato sul sistema fognario e depurativo, al quale sono stati dedicati investimenti per oltre 221 milioni di euro nel periodo 2016-2021 in tutto il territorio servito da Publiacqua. In Valdarno è previsto il potenziamento del Depuratore di Lagaccioni a Figline. In linea generale, prosegue la politica di razionalizzazione del comparto attraverso l'accentramento dei reflui su impianti medio-grandi e la dismissione di quelli più piccoli ormai obsoleti.”*

Sia la norma nazionale sia la sentenza della Corte costituzionale tutelano i cittadini da tariffe che prevedono oneri non giustificati sia in termini di servizio erogato sia in termini di rispetto dei tempi programmati, cioè appare alquanto improbabile che possa considerarsi legittima la richiesta avanzata da Publiacqua di prevedere oneri aggiuntivi per servizi di depurazione per la copertura di costi di progettazione e realizzazione per un impianto entrato in funzione nel 2014;

Dall'ultimo rapporto pubblicato da ARPAT – “Controllo dei depuratori superiori a 2000 AE nel 2018 – risulterebbe che l'impianto Lagaccioni di Figline Valdarno registri valori superiori al limite consigliato di 5000 UFC/100mL registrando invece valori pari a 46110 MPN/100mL

Tutto ciò premesso e considerato,

Impegnano il Presidente e la Giunta regionale

Ad attivarsi presso l'Autorità Idrica Toscana al fine di:

- verificare la legittimità delle richieste avanzate da Publiacqua verso gli utenti del servizio residenti nel comune di Castelfranco Piandiscò, per quanto concerne la frazione di Castelfranco



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale



Gruppo Consiliare
Lega Nord

di Sopra, per la copertura dei costi di progettazione e realizzazione dell'impianto di depurazione ubicato presso il comune di Figline Valdarno;

- verificare se la richiesta della copertura dei costi di progettazione e realizzazione dell'impianto di depurazione di Figline Valdarno siano legittimi oppure no, in quanto risulterebbe non rispettato il principio previsto dalla Legge 13/2009 - Disposizioni in materia di servizio idrico integrato - che all'articolo Art. 8-sexies comma 1, in particolare specifica che *“detta componente e' pertanto dovuta al gestore dall'utenza, nei casi in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, a decorrere dall'avvio delle procedure di affidamento delle prestazioni di progettazione o di completamento delle opere necessarie alla attivazione del servizio di depurazione, purché alle stesse si proceda nel rispetto dei tempi programmati”*, quindi non dopo 10 anni dall'inizio della procedura di progettazione.
- attivare tutte le procedure necessarie affinché a tutti i cittadini siano garantite tutte le tutele in termini di corrispondenza tariffaria e servizio ricevuto, cioè ad attivare eventuali procedure volte ad obbligare il gestore a restituire eventualmente le somme di denaro già erogate dai cittadini per un servizio di cui o non hanno goduto oppure qualora il gestore non si sia attivato nel rispetto dei tempi programmati.

I Consiglieri

MARCO CASUCCI

JACOPO ALBERTI

ELISA MONTAMAGNI